S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINA n° 20/2020 DEL 27 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della SRR "Catania Area Metropolitana" nelle ARO dei Comuni di Milo, Pedara e Sant'Alfio. C.I.G. 69815014E1. Autorizzazione subappalto società Ecolandia s.r.l..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

- che con delibera del CdA della SRR "Catania Area Metropolitana" del 28/12/2016 il dott. Carmelo Caruso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

- che con determina a contrarre n° 3/2017 del 15.05.2017 era stato determinato di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della SRR "Catania Area Metropolitana" nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande, per un importo complessivo del servizio posto a base di gara pari ad € 115.458.128,80 (Euro centoquindicimilioni-quattrocentocinquantottomilacentoventotto/80) IVA esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 3.444.798,21 (Euro tremilioni-quattricentoquarantaquattromilasettecentonovantotto/21);

- che con la determina n. 01/2019 del 14-01-2019 è stato approvato il verbale di gara delle sedute del 15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 – 01.03.2018 – 13.03.2018 – 27.03.2018 – 18.04.2018 – 19.09.2018 - 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 24.10.2018 (Riservata) - 30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 - 10.12.2018 e aggiudicato il servizio in favore dell'operatore economico costituito dalla CPG DUSTY s.r.l. e dalla Mand. AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,50% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza per l'importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,54;

- che con la determina n. 07/2019 del 20-06-2019 è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determina n. 01/2019 del 14-01-2019, affidando il servizio in oggetto, a favore dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.) per l'importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,53 secondo il quadro alla medesima determina previsto;

- con nota del 16-12-2019 prot. n. 001-4954-DUS/2019, pervenuta alla SRR in data 17-12-2019 prot. n. 3110/19 l'ATI Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l., aggiudicataria della gara d'ambito settennale, ha comunicato che la terna dei subappaltatori presentati in sede di gara non risultava più disponibile ad eseguire i lavori in subappalto

mettendo a conoscenza la SRR del nominativo della nuova impresa individuata quale nuova subappaltatrice;

- che in data 23-12-2019 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 della L. R. 09/2010 è stato stipulato il Contratto Normativo fra la SRR "Catania Area Metropolitana" e dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Mand.);
- a seguito della predetta nota dell'ATI aggiudicataria del 16-12-2019 prot. n. 001-4954-DUS/2019, il RUP, con nota del 20-01-2020 prot. n. 169/20 ha chiesto alla terna dei subappaltatori la disponibilità o meno ad eseguire il servizio, ricevendo con note del 22-01-2020 prot.n. 213/20, del 24/01/2020 prot. n. 239/20 e con nota del 23/01/2020 prot. n. 224/20, la conferma dell'indisponibilità ad eseguire il servizio di cui alla gara meglio sopra specificata;
- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14-02-2020 ha deliberato che prima di procedere ad una eventuale disposizione, di chiedere all'UREGA se la presentazione della terna dei subappaltatori abbia concorso in maniera determinante o meno alla proposta di aggiudicazione alla predetta ATI, postergando a dopo tale riscontro una valutazione da eseguire; che la predetta richiesta è stata inviata all'UREGA con nota del 17-02-2020 prot. n. 599/20 alla quale fu dato riscontro con nota del 24-02-2020 prot. n. 37549 attraverso la quale fu comunicato che l'aggiudicazione della predetta gara è avvenuta in data 10-12-2018 da una commissione di gara i cui componenti interni, già da diverso tempo non svolgono più le relative funzioni, demandando al RUP le determinazioni del caso;
- che con nota del 24-06-2020 prot. n. 001-2579-DUS/2020 pervenuta alla SRR in data 25-06-2020 prot. n. 1925/20, la società aggiudicataria del servizio, ha avanzato formale istanza di subappalto in favore dell'impresa Ecolandia s.r.l. sita in Catania in Via V Strada n. 10 con P.IVA 04444370870 PEC: ecolandiasrl@open.legalmail.it sui territori dei Comuni di Pedara, Milo e Sant'Alfio così come anticipato con nota del 16-12-2019.
- che il Consiglio di Amministrazione della SRR "Catania Area Metropolitana" nella seduta del 14-07-2020 ha deliberato di autorizzare il RUP, ad affidare un incarico per avere un parere giuridico legale in merito alla problematica emersa in ordine all'autorizzazione o meno del subappalto, derivante dal fatto che in sede di gara l'ATI aveva individuato una terna di subappaltatori e che tali subappaltatori hanno comunicato la propria rinuncia;
- che l'art. 105 c. 6 del D. Lgs 50/2016 dispone che: è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80; e che quindi in applicazione a quanto disposto dal predetto comma sembrerebbe che in mancanza della terna dei subappaltatori, non si potrebbe più procedere al subappalto e pertanto l'istanza presentata dall'aggiudicataria dovrebbe essere non autorizzata;
- che per costante orientamento del Consiglio di Stato, la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura alle quali sia le società partecipanti che le amministrazioni aggiudicatarie non possono sottrarsi;
- che allo stesso tempo però nella fase esecutiva, l'art. 105 c. 12, consente la sostituzione dei subappaltatori anche nel caso di sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ed inoltre il D.L. 18-04-2019 n. 32 convertito in Legge 14-06-2019 n. 55 all'art. 1, comma 18, secondo periodo, sospende il predetto comma sino al 31 dicembre 2020, quindi di fatto, sospende l'obbligo per i partecipanti alle gare di presentare la terna dei subappaltatori in sede di gara;
- che con determina n. 08/2020 del 18-07-2020 è stato dato incarico ad un legale esperto in materia al fine di avere un parere giuridico-legale per l'adozione della determinazione da attuare, nel rispetto della normativa sul codice degli appalti;
- che in data 24-07-2020 prot. n. 2109 il legale ha trasmesso il proprio parere dal quale, in forma sintetica, si evince che

stante la complessità della normativa nazionale e comunitaria, non priva di elementi di apparente contraddizione, nonché contraddistinta da una recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, va escluso ogni automatismo nella scelta della stazione appaltante è tenuta a compiere. Essa è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere discrezionale, conforme al principio di proporzionalità, al fine di verificare l'attendibilità dell'offerta dell'aggiudicataria secondo indici menzionati nel medesimo parere, che sono stati riscontrati e che portano all'autorizzazione del richiesto subappalto;

- accertato che la ditta appaltatrice, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

- considerato che il Responsabile Unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice eseguendo le verifiche previste ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

- ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la società proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, verificate dal RUP;

- rilevato che la società Ecolandia s.r.l. ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei servizi di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- Visto e conservato agli atti il Contratto di subappalto, stipulato il 22/06/2020 tra la società Dusty s.r.l. e la e la società Ecolandia s.r.l. in forma di scrittura privata;

- che la società Ecolandia s.r.l. dovrà rispettare le condizioni previste negli atti di gara e nel progetto tecnico presentato in sede di gara così come trascritti nel contratto attuativo stipulato fra la società Dusty s.r.l. e i Comuni di Milo, Pedara e Sant'Alfio, ed in particolare dovrà consentire la piena tracciabilità dei pagamenti eseguiti;

- che, in considerazione del fatto che, bisogna chiudere la fase di contrattualizzazione con tutti i comuni interessati dalla procedura in oggetto, con nota prot. n. 3370/20 del 23/11/2020 è stata invitata l'ATI aggiudicataria, le amministrazioni comunali a provvedere alla stipula dei contratti attuativi con i comuni di Milo e Sant'Alfio e di procedere all'inizio del servizio nei comuni di Milo, Pedara e Sant'Alfio entro e non oltre il 01-12-2020 e che qualora, per qualunque motivo, si ritenga di non riuscire a stipulare il contratto attuativo in tempo per poter iniziare il servizio nella predetta data, è stata invitata l'ATI aggiudicataria, a procedere con immediata urgenza al cambio appalto con consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del predetto contratto;

- che con nota del 27-11-2020 prot. n. 3470/20 i Sindaci dei Comune di Milo e di Sant'Alfio hanno comunicato che sono in corso di acquisizione le verifiche di legge da parte degli uffici necessarie alla stipula del contratto attuativo auspicandosi che tale contrattualizzazione possa avvenire entro il mese di Dicembre 2020, alla luce della quale hanno chiesto, al fine di garantire un avvio effettivo e completo del servizio, di procedere con lo stesso a decorrere dal 01-01-2021;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO:

- la L. 241/1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate;
- l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- la L. R. n. 142/90 come recepita con L. R. n. 48/91 e modificata con L. R. n. 30/2000;
- la L. R. 09/2010;

DETERMINA

1. di autorizzare il contratto di subappalto richiesto dall'ATI aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel Comune di Pedara, siglato con la società Ecolandia s.r.l. sita in Catania in Via V Strada n. 10 con P.IVA 04444370870 PEC: ecolandiasrl@open.legalmail.it;

2. di autorizzare l'ATI aggiudicataria a subappaltare alla società Ecolandia s.r.l. il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della SRR "Catania Area Metropolitana" nel Comune di Pedara;

3. di confermare che il subappalto oggi autorizzato costituisce parte integrante del contratto normativo siglato in data 23-12-2019 e del contratto attuativo siglato fra l'ATI aggiudicataria ed il Comune di Pedara;

4. di riservarsi comunque la possibilità di sospendere la presente autorizzazione nel caso in cui i servizi prestati dal subappaltatore, dovessero essere reputati insufficienti, carenti o non rispondenti ai requisiti minimi previsti dal contratto vigente;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ATI aggiudicataria, alla società Ecolandia s.r.l. sita in Catania in Via V Strada n. 10 con P.IVA 04444370870 (Società Subappaltatrice) ed al Comune di Pedara;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR "Catania Area Metropolitana" nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.

SRR "Catania Area Metropolitana"
Il RUP
dott. Carmelo Caruso